

Comune di Piansano

Provincia di Viterbo



Regolamento per la disciplina del Ravvedimento Operoso

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 7 del 23/03/2019**

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Scopo ed efficacia del regolamento</i>
Art. 3	<i>Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso</i>
Art. 4	<i>Applicazione del ravvedimento operoso</i>
Art. 5	<i>Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso</i>
Art. 6	<i>Misura delle sanzioni ridotte</i>
Art. 7	<i>Calcolo del ravvedimento operoso</i>
Art. 8	<i>Norma finale</i>

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii.
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di collaborazione tra Ente e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Art. 2
Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'art. 3 e dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

Art. 3
Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato a tutte le entrate comunali aventi natura tributaria gestite in maniera diretta, istituite dalle vigenti norme o che dovessero essere istituite successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato, entro il termine di prescrizione.
2. Il ravvedimento operoso è inibito e, quindi non può essere adottato, dal momento che il competente ufficio abbia già provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento/liquidazione.
3. Il pagamento e la regolarizzazione tramite l'istituto del ravvedimento operoso non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento da parte del Comune.

Art. 4
Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente procede ai conteggi per la determinazione dell'importo da versare, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello di pagamento.
2. Per i tributi per i quali il contribuente non è in grado di determinare autonomamente l'importo da versare, il conteggio deve essere richiesto direttamente al servizio tributi.

Art. 5

Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a. violazioni derivanti da omessi versamenti;
 - b. violazioni relative a parziali versamenti;
 - c. violazioni per tardiva presentazione della dichiarazione;
 - d. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. Per tardiva dichiarazione si intende quella trasmessa entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
3. Per omessa dichiarazione si intende la dichiarazione non presentata o presentata oltre il termine di cui al comma precedente.

Art. 6

Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

- Ravvedimento sprint (D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo):
per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/15 di 1/10 della sanzione minima del 15%);

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione %	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40

- Ravvedimento breve (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo):
per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10) della sanzione minima del 15%, cioè pari all'1,5%;
- Ravvedimento intermedio (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo):
per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un nono (1/9) della sanzione minima del 15%, cioè pari all'1,67%;
- Ravvedimento lungo (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b):
per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso/tardivo, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8) della sanzione minima del 30%, cioè pari al 3,75%;
- Ravvedimento lunghissimo entro due anni (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis):
per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7) della sanzione minima del 30%, cioè pari al 4,29%;
- Ravvedimento lunghissimo oltre due anni (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter):
per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) della sanzione minima del 30%, cioè pari al 5%;
- Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett.

c):

l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta ad un decimo (1/10) della sanzione minima del 100%, cioè pari al 10%.

Art. 7

Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a. la somma omessa;
 - b. l'importo della sanzione, determinata secondo quanto previsto dall'art. 6;
 - c. gli interessi sulla somma omessa dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, calcolati al tasso legale annuo con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento,.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

Art. 8

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.